

C11828 - PIÙ BUONO/RAMO DI AZIENDA DI GEMEAZ ELIOR

Provvedimento n. 24089

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 novembre 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Più Buono S.r.l., pervenuta in data 7 novembre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Più Buono S.r.l. (di seguito, PB) è una società di nuova costituzione, che sarà attiva nei settori della ristorazione collettiva e nella gestione di servizi sostitutivi di mensa mediante emissione di buoni pasto.

PB è controllata da Ho.re.ca. S.r.l. (di seguito Horeca), il cui capitale sociale è detenuto dalle società Qui! Group S.p.A. (per il 45%), Qui! Services S.r.l. (per il 45%) e da due persone fisiche (ciascuna con il 5%). In base alle informazioni fornite dalle parti, Horeca non è soggetta al controllo di alcuno dei suoi soci.

Nel 2011 Horeca ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato di circa *[inferiore a 1 milione di]*¹ euro.

Oggetto di acquisizione è il ramo d'azienda della società Gemeaz Elior S.p.A. (di seguito, Gemeaz Elior) organizzato per lo svolgimento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto.

Gemeaz Elior è una società attiva nei settori della ristorazione collettiva e della gestione di servizi sostitutivi di mensa mediante emissione di buoni pasto.

Nel 2011 il ramo d'azienda oggetto di acquisizione ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato di circa 8 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di PB, del ramo d'azienda di Gemeaz Elior organizzato per lo svolgimento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa, tuttavia, non rientra nell'ambito di applicazione della medesima legge, non ricorrendo nessuna delle condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, essendo il fatturato totale realizzato a livello nazionale nel 2011 dalle imprese interessate non superiore a 474 milioni di euro e il fatturato totale realizzato a livello nazionale dal ramo d'azienda di cui è prevista l'acquisizione inferiore a 47 milioni di euro.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione di concentrazione in esame non è soggetta ad obbligo di comunicazione preventiva;

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

¹ *[Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*